



**COMUNE DI VINOVO**  
(Città metropolitana di Torino)

# **CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

## INDICE

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 1 – PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 4 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 5 – SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 6 – GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9 – VERIFICHE ISPETTIVE</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10 – PENALI VERSO IL FORNITORE</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 12 – REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 13 – FLUSSO DATAMART</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 14 – VOLTURE</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 15 – REVISIONE DEI PREZZI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 16 – OBBLIGO DI RISPETTO DEI CAM</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 17 – CCNL APPLICATO</b>	<b>19</b>

## ARTICOLO 1 – PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per il Comune di Vinovo. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto riportante le Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali riportate nello Schema di Contratto, si applicano le seguenti ulteriori definizioni:

- a) **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- b) **Data di Attivazione della fornitura:** data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.
- c) **Distributore Locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- d) **Fascia/e Oraria/e:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i..
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- f) **Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi:** Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia varia mensilmente.
- g) **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- h) **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- i) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- j) **Lotto:** il lotto Italia e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare il quantitativo complessivo di energia elettrica, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile.
- k) **Perdite di Rete:** (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia

elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.

- l) PUN:** Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- m) PUNIndex:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.
- n) Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01 e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery).
- o) Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi) espresso in kWh.
- p) TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023".
- q) TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".
- r) TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
- s) Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

- t) **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- u) **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento è costituito da un unico lotto, stante l'uniformità della prestazione da eseguire.

**Tabella n. 1 – Descrizione del lotto**

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG
Unico	Configuratore corrispettivi a Prezzo Variabile per la fornitura di Energia Elettrica	B73307CC6C

2. Il valore stimato dell'appalto, in via meramente indicativa, è pari a € 360.000,00 (tale valore è comprensivo della fornitura di 12 mesi e dell'eventuale proroga di ulteriori 12 mesi).

Con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 smi, trattandosi di fornitura, non si rende necessario redigere il DUVRI e di conseguenza si determinano pari a zero i costi aggiuntivi della sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze da considerare nella base di appalto.

3. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo.

4. L'operatore deve indicare un ribasso su uno *spread* di 3,96 euro/MWh PUN orario da esprimersi in termini percentuali. Lo *spread* indicato è riferito all'attuale tabella Piemonte (Lotto 1).

5. Qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli, la ditta appaltatrice è tenuta a garantire il ribasso rispetto alle nuove condizione economiche sopravvenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 13 del D.L. n. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. n.135/2013, (corrispettivi inferiori almeno del 2% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA).

6. La gara sarà aggiudicata all'operatore economico che presenterà il maggior ribasso su uno *spread* di 3,96 euro/MWh PUN orario. In ogni caso, secondo quanto previsto dalla legge, è necessario

garantire un ribasso superiore al 2% dato Consip mensile (dato variabile) riferito alla tabella Lotto 1 (Piemonte) per tutta la durata dell'appalto.

7. La società aggiudicatrice si impegna, altresì, a mantenere i costi di commercializzazione e di vendita non superiori a quelli fissati da ARERA.

8. Non possono essere previsti in fattura costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Consip e dalla normativa di legge e/o voci nascoste.

#### **ARTICOLO 4 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

1. Prima della data di attivazione della fornitura l'amministrazione dovrà comunicare al fornitore eventuali modifiche dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati qualora diversi da quelli individuati nell'allegato n. 1.

2. L'Amministrazione rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.

3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è necessario comunicare la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. L'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

4. La durata della fornitura sarà di 12 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 12 mesi".

Per la fornitura a "Prezzo Variabile" con esclusivo riferimento alle utenze (Punti di Prelievo – PoD) che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), si precisa che la nuova fornitura potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).

L'attivazione della fornitura potrà essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2024.

5. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi indicati nei presenti

documenti di gara sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Contratto e nei relativi allegati.

6. Resta comunque inteso che il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi a partire dalla data di attivazione della fornitura.

7. Sarà facoltà dell'Amministrazione Contraente, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 12 (dodici) ulteriori mesi (per una durata complessiva massima del contratto di n. 24 mesi consecutivi). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, anche a mezzo PEC o mail.

Si richiama l'applicazione dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora il Committente abbia bisogno di tempo tecnico necessario per il completamento delle procedure di nuova gara di fornitura.

Resta inteso che, nel caso in cui il Comune di Vinovo eserciti la facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi al termine di questi ultimi, potrà comunque essere esercitata la proroga di cui all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 agli stessi prezzi e condizioni derivanti dalla revisione prezzi effettuata in occasione della prima proroga, qualora il Committente abbia bisogno di tempo tecnico necessario per il completamento delle procedure di nuova gara di fornitura.

Qualora venga disposta la proroga di 12 mesi il compenso per la attività di brokeraggio energetico e di consulenza tecnico-giuridica svolte dalla Genko s.r.l., a carico del fornitore, sarà pari a ulteriori Euro 5.200,00.

8. Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo – disdetta o recesso – dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di *switching* passivo subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo la richiesta di attivazione non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e ad assisterla, ove possibile, nell'ottenimento dello svincolo. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta – trasmessa anche via PEC o mail – e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nei documenti di gara, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'attivazione della fornitura.

10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente pena l'applicazione delle penali previste nel Contratto.

11. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.

12. Nell'ambito del presente Contratto non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).

13. Il Comune di Vinovo, prima della data di attivazione della fornitura, dichiara di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i.

14. Il fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno effettivo del Comune di Vinovo in termini di energia elettrica, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze in essere che dovessero essere attivate, nonché quelle non ancora in essere che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario dopo attivazione.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto e l'avvio effettivo della fornitura, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti direttamente dal fornitore o indirettamente da mutate condizioni di approvvigionamento o più in generale di mercato nelle quali il fornitore dovesse rimanere coinvolto, questi si impegna a corrispondere al Comune di Vinovo gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto del Comune di Vinovo al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

## **ARTICOLO 5 – SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO**

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari



all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti **saranno fatturati in modo trasparente** dal Fornitore a carico dell'Amministrazione Contraente.

## **ARTICOLO 6 – GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto nel Contratto.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

## **ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Comune di Vinovo per le forniture di energia elettrica sono calcolati per le forniture a:

1.1. **Prezzo Variabile a 12 mesi** sulla base,

**A.** per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 dello *spread* ( $\Psi^{VAR}$ ) offerto dal fornitore aggiudicatario espresso in Euro/MWh;

A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla terza cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP);

**B.** per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* ( $\Psi^{VAR}$ ) offerto dal fornitore aggiudicatario in Euro/MWh;

B.2 del *PUNIndex* (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo.

In ogni caso, il fornitore individuato a seguito della procedura di gara dovrà sempre garantire lo sconto superiore al 2% con cui è stata aggiudicata la procedura.

2. L'Amministrazione Contraente, con l'avvio della fornitura, s'impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.

3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;

- b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura (costi di trasporto); gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo  $C^{mor}$ ;
  - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Le fatture devono essere obbligatoriamente elettroniche e mensili.
5. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata.
6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto, ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale, ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

## **ARTICOLO 8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, dalla data di attivazione del Contratto, un numero di *Call Center* che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. richieste di informazioni circa il Contratto;
  - b. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - c. richieste relative allo stato di avvio della fornitura, nonché di attivazione di nuove utenze;

- d. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- e. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.

2. In fase di adempimenti per la stipula del Contratto, il Fornitore, oltre al numero del *Call Center* di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail dedicato. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

## **ARTICOLO 9 – VERIFICHE ISPETTIVE**

1. Durante tutta la durata del Contratto stipulato dal Comune di Vinovo al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il Comune di Vinovo potrà effettuare apposite verifiche ispettive.

A tal fine il Comune di Vinovo si avvarrà della consulenza della Genko s.r.l. (con sede in Pescara alla Strada comunale piana n. 3 – P.IVA/CF. 04256890403) che effettua servizio di brokeraggio energetico a favore delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la Genko s.r.l. effettuerà anche un'attività di monitoraggio dei consumi di tutti i POD utilizzati dal Comune di Vinovo e oggetto di fornitura ad opera dell'aggiudicatario/i, attraverso un software gestionale che consentirà di monitorare i costi e i consumi energetici; inoltre, Genko s.r.l. invierà prontamente alert al Comune di Vinovo al verificarsi di anomalie nei consumi, con segnalazione di eventuali interventi migliorativi per la risoluzione delle anomalie riscontrate. Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate:

- esaminando i consumi fatturati dai fornitori di servizi energetici, sia in termini di corretta applicazione delle tariffe che per tutti i costi accessori;
- raffrontando i dati con il reale prelievo di consumo;
- verificando eventuali difformità di costo rispetto ai contratti in essere;
- inviando una segnalazione immediata in caso di riscontro di anomalie; relazionando per iscritto con cadenza mensile sull'esito delle verifiche.

La società di brokeraggio e monitoraggio energetico Genko s.r.l. dovrà altresì: assistere il Comune di Vinovo nella redazione dei budget relativi ai costi energetici sulla base delle analisi dei dati di consumo, dei dati operativi delle sedi e di ogni altra decisione aziendale che abbia effetti sui costi energetici; fornire una previsione dei costi energetici di ogni sede e produrrà un report, segnalando eventuali scostamenti dal budget approvato; gestire tutte le pratiche connesse alle forniture; provvedere a comunicare al Comune di Vinovo il riscontro di eventuali erronee fatturazioni addebitate da parte dei fornitori dei servizi energetici e/o comunque di pagamenti corrisposti dalla

cliente per somme non dovute; garantire la riservatezza in merito all'oggetto del contratto non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

I costi per la complessiva attività di brokeraggio energetico e di consulenza tecnico-giuridica espletati dalla Genko s.r.l. saranno a carico del Fornitore sono pari a euro 5.200,00 (tale valore non comprende l'eventuale proroga di 12 mesi).

La società aggiudicataria e fornitrice del servizio di energia elettrica dovrà corrispondere tale importo alla società Genko s.r.l. entro trenta giorni dalla stipula del contratto con il Comune di Vinovo. In particolare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la Genko emetterà fattura di importo pari a euro 5.200,00 con scadenza a 30 giorni che l'operatore di impegna a pagare nei tempi indicati. La stessa somma di euro 5.200,00 sarà dovuta in caso di proroga. La società aggiudicataria e fornitrice del servizio di energia elettrica dovrà corrispondere tale ulteriore importo alla società Genko s.r.l. entro trenta giorni dalla proroga del contratto con il Comune di Vinovo. Anche in questo caso, contestualmente alla sottoscrizione della proroga, la Genko emetterà fattura di importo pari a euro 5.200,00 con scadenza a 30 giorni che l'operatore di impegna a pagare nei tempi indicati.

2. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

3. L'Organismo di Ispezione, ovvero la Genko s.r.l., su indicazioni del Comune di Vinovo effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive in merito all'esecuzione del Contratto e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto nel Contratto	Riferimenti Contratto	Modalità di riscontro	Modalità di valutazione
<b>A – Attivazione della fornitura</b>	A.1) attivazione della fornitura	Il Fornitore: - per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi s’impegna a fornire l’energia elettrica <u>dalla data fissata nei presenti documenti di gara</u>	Sezione V.2.1 (Informazioni generali) del bando di gara	Confronto fra la data di attivazione della fornitura richiesta dall’Amministrazione Contraente con la data effettiva di attivazione della fornitura	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra la data prevista nei documenti di gara per l’attivazione e la data effettiva di attivazione. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la data prevista nei documenti di gara

<b>B - Qualità dei servizi integrativi di gestione</b>	C.2) Profilo fiscale di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il profilo fiscale (Iva e accise) richiesto e quello applicato in fattura	Art. 12 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura
--	--------------------------------------	---	--------------------------------	--	---

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto nel Contratto	Riferimenti Contratto	Modalità di riscontro	Modalità di valutazione
<b>D - Qualità del call center del fornitore</b>	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:30 (a meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell’aggiudicatario in fase di stipula del Contratto che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00)	Art. 8 del Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di telefonate in BLIND TEST ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	<b>Conforme:</b> gli orari del call center sono rispettati. <b>Conforme con Osservazioni:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % (compreso) delle telefonate. <b>Non Conformità Lieve:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 10% al

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di energia elettrica  
Capitolato Tecnico

					<p>20% (compreso) delle telefonate.</p> <p><b>Non Conformità</b></p> <p><b>Importante:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 20% al 30% (compreso) delle telefonate.</p> <p><b>Non Conformità Grave:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.</p>
--	--	--	--	--	--

## ARTICOLO 10 – PENALI VERSO IL FORNITORE

1. Il Comune di Vinovo, previa contestazione scritta degli addebiti, può applicare al Fornitore penalità secondo quanto qui di seguito riportato e riferito a ciascun punto di consegna dell'energia elettrica:

- € 500,00 (euro cinquecento/00): per ogni “giorno di ritardo” rispetto alla “data di attivazione” della Fornitura, ovvero rispetto al diverso termine concordato per iscritto dalle Parti, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al Fornitore;

2. Per ogni ulteriore inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato d'Oneri, non espressamente prevista nel precedente capoverso, può essere applicata dal Comune di Vinovo, verso il Fornitore, una penalità variabile da Euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

3. Ai fini dell'applicazione e contestazione delle penali, in tutte le ipotesi di inadempimento per “ritardo” della prestazione, deve considerarsi “ritardo” anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni e previsioni stabilite.

4. Le penali sono comunicate al Fornitore via PEC, secondo quanto infra previsto nel presente articolo. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo di Contratto, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, o ulteriori oneri, subiti e sostenuti dal Comune di Vinovo o suo avente causa a causa dei ritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

5. Il Comune di Vinovo contesta le infrazioni, omissioni, violazioni e/o inadempienze previste dal presente articolo e dal Capitolato d'Oneri, mediante posta elettronica certificata. Il Fornitore può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, Il Comune di Vinovo comunica l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che Il Comune di Vinovo abbia dovuto sostenere per garantire la Fornitura e le attività oggetto d'affidamento in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, Il Comune di Vinovo procede all'applicazione delle penali.

6. In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni, omissioni, violazioni e/o inadempienze di cui al presente articolo, le penali possono essere raddoppiate. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

7. Le suddette inadempienze, mancanze, ritardi o vizi nella consegna e/o nell'esecuzione del presente Contratto, possono essere accertate dal Comune di Vinovo mediante il proprio personale (R.U.P. e D.E.C.) o mediante terzi soggetti autorizzati.

8. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'I.V.A. di legge, dell'intera fornitura. Superato tale limite, Il Comune di Vinovo si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese e costi al Fornitore, fermo restando il risarcimento del maggiore danno subito ai sensi del Codice Civile.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate, non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 11 – NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE**

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte del Comune di Vinovo di una richiesta via mail o via pec, comprensiva delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui ad uno schema che sarà redatto dall'Amministrazione, da denominarsi presumibilmente *Nuove connessioni*.



2. Successivamente alla richiesta, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, l'Amministrazione è tenuta a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Il Comune di Vinovo ai fini del buon esito della suddetta connessione, è altresì tenuto ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi, quindi con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste dall'Amministrazione contraente, via mail o via pec.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito del medesimo Contratto.

## **ARTICOLO 12 – REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA**

1. La fatturazione deve essere obbligatoriamente elettronica, mensile e con allegato il dettaglio dei consumi di ciascun punto di prelievo.
2. La fatturazione mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
  - PoD;
  - Ragione Sociale;
  - codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
  - Indirizzo PoD;
  - tipologia di utenza, tensione di consegna;

- consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il *cosphi* totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
- potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
- eventuale presenza di applicazione CTS;
- importo servizi di vendita;
- importo servizi di dispacciamento;
- imponibile;
- importo IVA.

### **ARTICOLO 13 – FLUSSO DATAMART**

1. Il Fornitore s’impegna a fornire al Comune di Vinovo alcuni dati a fini reportistici con riguardo alle richieste ricevute e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dal Comune di Vinovo. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti al Comune di Vinovo, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione saranno indicati dal Comune di Vinovo in un apposito schema che sarà all’uopo redatto.

### **ARTICOLO 14 – VOLTURE**

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte dell’Amministrazione di una richiesta via mail o via pec contenente le informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio che sarà indicato appositamente in uno schema redatto dal Comune di Vinovo.

2. Per poter effettuare una richiesta di voltura il Contratto deve essere attiva e l’utenza da volturare deve essere già in fornitura nel medesimo Contratto.

3. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un’altra.

4. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto originariamente previsto, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.

5. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.

#### **ARTICOLO 15 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. In applicazione dell'art. 60, co. 4-*ter* del d.lgs. n. 36/2023 (introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, rubricato “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”) non è prevista alcuna clausola di revisione dei prezzi in quanto il settore della fornitura di energia elettrica dispone di specifici indici di determinazione della variazione di prezzo.

#### **ARTICOLO 16 – OBBLIGO DI RISPETTO DEI CAM**

1. In conformità con la previsione di cui all'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è previsto l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

2. In particolare si richiamano i CAM individuati con D.M. 28/03/2018 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica); D.M. 12/08/2024 (criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti); D.M. 07/03/2012 (criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento).

#### **ARTICOLO 17 – CCNL APPLICATO**

1. Il contratto collettivo nazionale applicato è il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2022 (CCNL K051 previsto per i lavoratori addetti al settore elettrico).